

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 09/06/2011**

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31765-sentenza-n-179-12-11-della-commisione-tributaria-provinciale-di-palermo>

**Autore: sentenza**

## **Sentenza n. 179-12-11 della Commisione Tributaria Provinciale di Palermo**

Sentenza n. 179-12-11 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.

---

Il Collegio, pronunciandosi sulla ammissibilità ed utilizzabilità di una relata di notifica depositata nell'interesse della SERIT Sicilia S.p.A., in seno alla costituzione, due giorni prima dell'udienza (e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 32 del D.Lgs. 546/92), ha statuito la "***rilevanza processuale***" dell'infradescritta produzione argomentando che il ricorrente , "***pur avendone la possibilità***", non ha chiesto il termine previsto dall'art. 24 comma 2° per l'integrazione dei motivi del ricorso ***"limitandosi ad eccepire la esclusione del documento per tardività"***.

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

quanto detta rinuncia, a suo dire, si riferiva ad un omologo atto di pignoramento presso terzi incoato presso il giudice delle esecuzioni.

Quanto sopra ritenuto e premesso, ad avviso della Commissione le doglianze del ricorrente vanno disattese e respinte.

Va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.

Come correttamente ha eccepito la resistente Agenzia l'atto impugnato riveste esclusivamente natura esecutiva e non può che rientrare nella sfera di esclusiva competenza del Concessionario.

Va ancora preliminarmente rilevato che nessuna conseguenza giuridica può comportare nell'odierno processo l'atto di rinuncia al pignoramento della SERIT SICILIA prodotto dal ricorrente all'udienza di discussione del ricorso.

E' noto come ai sensi dell'art. 44, 2° comma, del D.lgs n. 546/92 la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del processo.

Nel merito, ritiene il Collegio che il thema decidendum dell'odierna controversia sia quello di stabilire la ammissibilità o meno del documento afferente la relata di notifica della cartella esattoriale prodromica all'atto esecutivo esattoriale (che ne costituirebbe a sua volta il titolo) prodotta dalla resistente SERIT SICILIA con la memoria difensiva depositata il 04.04.2011, della quale ne è stata contestata la rilevanza processuale.

Orbene l'eccezione sollevata dal ricorrente, ad avviso del Collegio, va respinta alla luce delle seguenti considerazioni.

Se è pur vero che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex plurimis: Cass. civ. sez trib. 18962/2005) *nessuna sanzione di inammissibilità*, - ad eccezione della decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi -, può derivarne al resistente per la tardiva costituzione a cui, sostiene la Corte, deve comunque riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs 546/92, la questione, ad avviso di questa Commissione, assume rilievo quando la tardiva costituzione si dilata a tal punto da superare i termini previsti dall'articolo 32

del D.lgs 546/92 ed in sede di costituzione viene prodotto un documento che possa avere efficacia troncante per la difesa del ricorrente.

Orbene ritiene il Collegio che le stesse considerazioni adottate dalla Corte a garanzia del diritto di difesa del resistente siano state affrontate e risolte dal legislatore stesso con la formulazione dell'articolo 24, 2° comma, del D.lgs 546/92 il quale prevede l'ammissibilità di integrazione dei motivi di ricorso per il ricorrente, quando questa sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del giudice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

Pertanto, poiché il ricorrente pur avendone la possibilità non ha chiesto il suddetto termine, limitandosi ad eccepire soltanto la esclusione del documento per tardività, la Commissione, entrando nel merito ed accogliendo in toto le argomentazioni difensive formulate dall'Agente per la Riscossione riconosce la piena efficacia probatoria del documento prodotto in ordine alla avvenuta notifica della cartella esattoriale (vedasi relata prodotta attestante la rituale notifica della cartella ex art. 138,2° comma, c.p.c. per rifiuto del destinatario a ricevere il plico) costituente il titolo per la riscossione coattiva del tributo erariale e pienamente efficace l'atto di pignoramento presso terzi nei confronti dell'esecutato ricorrente.

Il ricorso pertanto va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM


la Commissione dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo.

Nel merito, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle resistenti AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO E SE.RI.T. SICILA S.P.A che liquida in favore di ciascuno in € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori come per legge..

Palermo li 6 aprile 2011

Il Relatore

Avv. Santo Cusimano



Il Presidente

Avv. Salvatore Cimilluca

